

Sentenza della Corte costituzionale n. 148/2018.

Materia: ordine pubblico e sicurezza; caccia e pesca.

Parametri invocati: articoli 3, 25, 27 e 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: legge della Regione Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 *"Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"* e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 *"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"*).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 *"Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"* e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 *"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"*).

In particolare, gli articoli 1 e 2 della legge regionale impugnata inseriscono, rispettivamente, l'articolo 35-bis nella legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), e l'articolo 33-ter nella legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto), disponendo che venga punito con la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 3.600 chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività (rispettivamente) venatoria e piscatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o pesca o rechi molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività. L'articolo 3, infine, contiene la clausola di neutralità finanziaria.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge nella sua interezza, prospettando una molteplicità di questioni. La Corte costituzionale, per economia di giudizio, e facendo ricorso al potere di *"decidere l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre (sentenza n. 98 del 2013)"*, esamina anzitutto *"l'eccezionale violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico rispetto a quelle che investono il contenuto della scelta operata con la norma regionale, riferite a parametri non compresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione (sentenza n. 81 del 2017)"*, ritenendo la questione fondata.

Lo scrutinio delle censure implica, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'individuazione dell'ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro ratio, della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina (*ex plurimis*, sentenze n. 108 e n. 32 del 2017). In linea di principio, per pacifico orientamento della Corte costituzionale, la disciplina in tema di sanzioni accede a quella sostanziale. Essa, cioè, non costituisce una materia a sé stante e spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile (*ex multis*, sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004). Ma nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Veneto, le sanzioni non possono essere ricondotte alla materia "caccia e pesca". Non si tratta, infatti, di sanzioni amministrative poste a presidio di prescrizioni relative all'esercizio di tali attività. La condotta presa in considerazione si sostanzia in atti di "ostruzionismo" o "disturbo", rispetto ai quali la caccia e la pesca rilevano solo al fine di delimitare l'ambito delle persone offese e l'elemento psicologico. La finalità perseguita non è quella di assicurare il rispetto di specifici obblighi settoriali posti dal legislatore per regolamentare l'esercizio delle attività venatoria o piscatoria. È, invece, quella di garantire il diritto all'esercizio delle attività in questione al riparo da interferenze esterne e di prevenire la possibilità di reazione della persona offesa. Le norme impugnate, quindi, attengono, secondo la Corte, "a comportamenti che pregiudicano la "ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale" (tra le altre, sentenze n. 108 del 2017, n. 300 del 2011, n. 274 del 2010, n. 129 del 2009), e in quanto tali sono riconducibili alla materia "ordine pubblico e sicurezza" di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 Cost." e, per questi motivi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Veneto 1/2017.